

COMUNE DI ALESSANDRIA DELLA ROCCA

Regolamento per le agevolazioni straordinarie
soggette a condizione sospensiva ai fini
dell'I.M.U. 2021 - TARI 2021 – TOSAP 2021
Art.11 L.R. n.9/2020
Fondo Perequativo degli Enti locali Anno 2021

TITOLO I

Agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini dell'I.M.U. 2021 - TARI 2021 – COSAP 2021 Pubblico Art.11 L.R. n. 9/2021 – Fondo Perequativo degli Enti locali anno 2021

Art. 1. Misure straordinarie per IMU vevoli per il solo anno 2021 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020

1. E' riconosciuta a favore dei proprietari, che siano anche gestori delle attività economiche di cui ai codici ATECO indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, un credito di imposta pari alla quota comunale dovuta a titolo di IMU per l'anno 2021;
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 30/09/2021, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza da COVID-19;
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito dal riparto provvisorio, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 2. Misure straordinarie per TARI vevoli per il solo 2021 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n./2020

1. Per il solo anno 2021 la tassa è ridotta del 100% per le categorie di utenze non domestiche a cui è stata imposta la sospensione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia del COVID-19;
2. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022;
3. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 30/09/2021, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che il cespite immobiliare è destinato allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza da COVID-19;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito dal riparto provvisorio, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 3. Misure straordinarie per T OSAP vevoli per il solo 2021 soggette a condizione

sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020

1. E' riconosciuta a favore dei soggetti passivi di occupazione di spazi e aree pubbliche per lo svolgimento di attività economiche di cui ai codici ATECO, indicati espressamente nei D.P.C.M. disponenti la chiusura delle rispettive attività, l'esenzione dal versamento, pari ai 12/12, dell'importo dovuto a titolo di TOSAP per l'anno 2021 per le occupazioni di spazi e aree pubbliche relative alle suddetta attività;
2. Il riconoscimento del predetto beneficio è subordinato alla presentazione, a pena di decadenza, entro il 30/09/2021, di apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui il proprietario attesti, sotto la propria responsabilità, che l'occupazione di suolo pubblico è destinata allo svolgimento dell'attività economica, rimasta sospesa a causa dell'emergenza Covid;
3. L'agevolazione di cui al precedente comma 1, sarà compensata con eventuali pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2022;
4. Nel caso in cui l'effettivo trasferimento regionale di cui all'art.11 L.R. n.9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti locali dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Art. 4. Condizione sospensiva.

L'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al presente Regolamento è strettamente subordinata al trasferimento al Comune di Alessandria della Rocca delle necessarie risorse a copertura dei minori gettiti derivanti dalle agevolazioni/riduzioni/esenzioni tributarie in favore degli operatori economici interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il verificarsi della condizione sospensiva, impedisce il sorgere in favore degli operatori economici interessati di qualsiasi diritto soggettivo e/o interesse legittimo.